

La Legge di Stabilità 2016 e altre novità fiscali

Rezzato , 5 marzo 2016

Renzo Parisotto

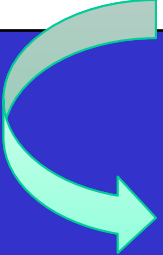


aggiornato al 2 marzo 2016

Associazione Laureati in Economia dell'Università di Verona

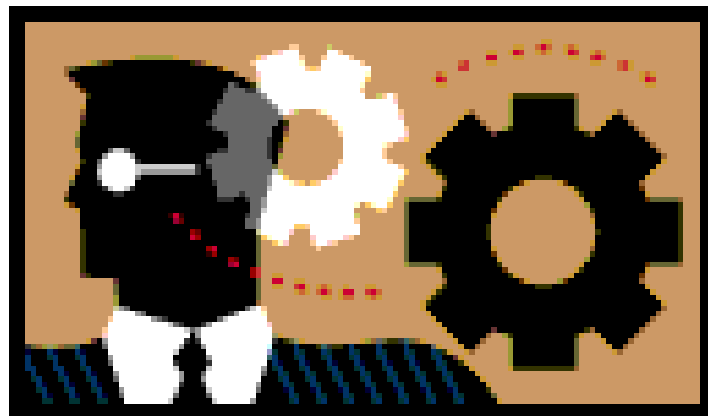


1. Legge di Stabilità 2016 (Alcuni aspetti):

- 
- **ammortamenti beni materiali**
 - **aliquote IRES**
 - **fiscalità d'impresa nei rapporti internazionali**
 - **erogazioni liberali**

2. Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati

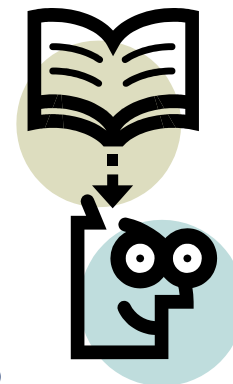
3. Considerazioni in merito agli aspetti fiscali derivanti dal D.Lgs. n. 139/2015 (bilanci imprese)



1. Legge di Stabilità 2016 (Alcuni aspetti):

- **ammortamenti beni materiali**
- **aliquote IRES**
- **fiscalità d'impresa nei rapporti internazionali**
- **erogazioni liberali**

1) Legge di Stabilità 2016 (Alcuni aspetti)



a) Ammortamenti

- incentivo fiscale per gli investimenti in beni strumentali **nuovi**
- investimenti effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016
- maggiorazione **figurativa** del costo di acquisizione dei beni strumentale nella misura del 40%
- l'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d' **impresa**, nonché soggetti che esercitano **arti e professioni**
- l'agevolazione **non** si applica a:
 - Beni con coefficiente ammortamento inferiore a 6,5%
 - Fabbricati e costruzioni
 - Beni di cui all'allegato 3 alla legge
- requisito **novità**: vedi precedenti pronunce AdE
- **momento** effettuazione investimento: vedi articolo 109 c. 1 e 2 TUIR (Telefisco 2016)
- l'agevolazione non si estende all'**IRAP** (Telefisco 2016)
- l'agevolazione non rileva ai fini del test di **operatività** (Telefisco 2016)

(segue)

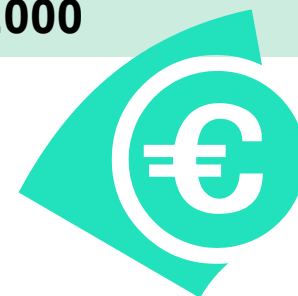
1) Legge di Stabilità 2016 (Alcuni aspetti)

a) Ammortamenti *(segue)*

Anno	Ammortamento fiscale	Deduzione per super-ammortamento	Totale Dedotto
1	10.000	4.000	14.000
2	20.000	8.000	28.000
3	20.000	8.000	28.000
4	20.000	8.000	28.000
5	20.000	8.000	28.000
6	10.000	4.000	14.000
TOTALE	100.000	40.000	140.000

Risparmio fiscale 11% IRES ($40\% \times 27,5\%$)

(segue)



1) Legge di Stabilità 2016 (Alcuni aspetti)

a) Ammortamenti *(segue)*

- il **costo figurativo** non rileva né ai fini del calcolo del plafond di spese di manutenzione (art. 102 c. 6 TUIR) né ai fini del calcolo plus/minus in caso di cessione
- l'agevolazione vale anche per beni acquisiti in **leasing** (= locazione finanziaria). Necessità di scindere la quota capitale (agevolabile) e interessi (non agevolabile)
- Casistica particolare per **autovetture aziendali** (vedi relazione)
- La nuova agevolazione non ha effetti sugli **acconti di imposta**



Altri aspetti:

- Nota integrativa al bilancio - voce 22 del conto economico: descrivere agevolazione
- **Fiscalità differita:** non rileva in quanto differenza permanente
- la deduzione opera solo in via extracontabile "non correlata alle valutazioni di bilancio" (Telefisco 2016) - essa opera autonomamente

(segue)

1) Legge di Stabilità 2016 (Alcuni aspetti)

b) Aliquote IRES

- dal 1 gennaio 2017 – periodi successivi a quello in corso al 31/12/2016 – aliquota IRES dal 27,5% al **24%**
- Effetti su **DTA** – OIC 25 par. 49 e segg. - iscritte in bilancio secondo l'aliquota IRES 27,5%
- Adeguamento aliquota ritenuta/percentuale di imponibilità
 - **dividendi** società UE o aderenti accordo (SEE) dall'1,375% all'1,2% (art. 27 c. 3 ter DPR 600)
 - **partecipazioni qualificate** dal 49,72% al 58%
 - **enti non commerciali** dal 77,44% al 104%

Altri aspetti

- ❖ ACE - minor agevolazione
- ❖ Riallineamento art. 15 DL 185/2008 - vantaggio
- ❖ Maggiorazione 10,50% società di comodo - invariata
- ❖ CFC confronto per verifica aliquota ordinaria (art 167 c. 6 TUIR)



1) Legge di Stabilità 2016 (Alcuni aspetti)

c) Fiscalità d'impresa nei rapporti internazionali



- art. 110 TUIR **abrogati**
 - c. 10: indeducibilità costi con paesi a fiscalità privilegiata > valore normale
 - c. 11: esimente se effettivo interesse e concreta esecuzione operazione
 - c. 12: raccordo con art. 167 CFC
 - c. 12 bis: estensione indeducibilità/casistiche alle prestazioni professionali

Decorrenza **2016**

- Anno **2015**: ultimo anno vigenza normativa eventuale interpello (DLgs. 1156/2015)
- **Riepilogo:**
 - 2014 => art. 110 completa indeducibilità salvo esimente
 - 2015 => art. 110 indeducibilità oltre valore normale salvo esimente
 - 2016 => art. 110 abrogato → limite ordinario inerenza costi

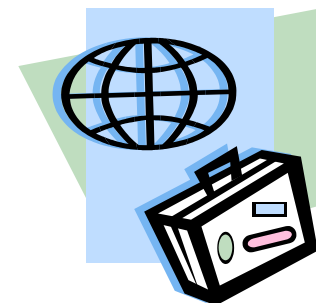
(segue)

1) Legge di Stabilità 2016 (Alcuni aspetti)

c)Fiscalità d'impresa nei rapporti internazionali (segue)

- art. 167 TUIR:

- Partecipazioni di **controllo indiretto** in società residente in Stati a regime privilegiato
- Privilegiato < **50%** tassazione italiana
- Esimente c. 5 (necessità documentazione)
- "Passive income" c. 5 bis
- Regime utili distribuiti c. 7 intassabilità



- Modifiche art. 96 (Interessi passivi) TUIR: ROL virtuale → ROL dividendi
- Esenzione redditi **branch estere**
- Soppressione art 168 (Imprese estere collegate) e 168 bis (Scambio informazioni) TUIR
- Country by country Reporting (**CbCR**) – vedi slides successive

Disclosure sull'attività dei gruppi multinazionali - Country by Country Reporting (CbCR)

Art.1 commi 145 e 146, Legge n. 208/2015

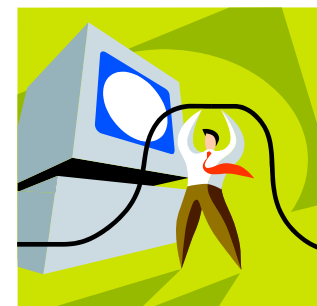
A decorrere dal **2016**, viene introdotto l'obbligo, per le imprese multinazionali di determinate dimensioni residenti in Italia, di fornire annualmente all'Agenzia delle Entrate una serie di informazioni concernenti l'attività svolta in ogni singolo Paese estero di presenza del gruppo. Sono previste sanzioni in caso di inadempimento.



Disclosure sull'attività dei gruppi multinazionali - Country by Country Reporting (CbCR)

Art.1 commi 145 e 146, Legge n. 208/2015

- ❑ L'obbligo consiste nel **predisporre e presentare annualmente** all'Agenzia delle Entrate una rendicontazione delle attività svolte in ciascun Paese estero di attività del gruppo (p.e. i ricavi, gli utili lordi, le imposte pagate e maturate nonché altri elementi indicatori di attività economica effettiva)
- ❑ L'obbligo di "disclosure" scatta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui il fatturato consolidato conseguito dal gruppo di imprese multinazionali **supera 750 milioni**.
- ❑ Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per omessa o incompleta/inesatta comunicazione
- ❑ **Decreto ministeriale di attuazione da emanare** entro il 30/3/2016 per stabilire termini e modalità e, nel dettaglio, gli elementi della rendicontazione.



1) Legge di Stabilità 2016 (Alcuni aspetti)

d) Erogazioni liberali – Lavoro dipendente

- Imposta sostitutiva **10%**: su emolumenti retributivi di ammontare variabile laddove:
 - Reddito di lavoro dipendente non superiore a 50 mila euro
 - Qualificati come premi di risultato ovvero partecipazione agli utili di impresa
- Modifiche art 51 c. 2 e 3 TUIR (esclusione reddito/valore dei corrispettivi)
 - lett. f) utilizzazione opere e servizi ... **eliminata** la volontarietà
 - lett. f bis) – lett. f ter):
aggiornate le casistiche anche alla luce di contrastanti prese di posizione dell'Agenzia (vedi servizi di educazione in età prescolare, servizi integrativi di mensa, servizi di assistenza ai familiari anziani, ecc.)



1) Legge di Stabilità 2016 (Alcuni aspetti)

e) **Art bonus:**

- credito di imposta in via permanente per persone fisiche o giuridiche che effettuano erogazioni liberali in favore della cultura e dei beni culturali pubblici (DL 83/2014, c.d. Decreto Franceschini) credito di imposta pari al **65%** della somma erogata. Vedi modalità specifiche di erogazione/fruizione credito
- Complessità del quadro normativo vigente per le erogazioni a sostegno della cultura



1) Legge di Stabilità 2016 (Alcuni aspetti)

e) Contributi versati a consorzi

- modifiche all'art. 100 (Oneri di utilità sociale) c. 2 TUIR
- Modifiche all'art. 11 c. 1 lett. a) DLgs 446/97 (IRAP)

Con le modifiche in oggetto è introdotta la deducibilità a far tempo dell' **esercizio in corso al 31 dicembre 2015** dei contributi versati **anche su base volontaria**:

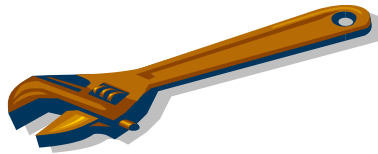


“A consorzi cui le imprese aderiscono **ottemperando ad obblighi di legge** indipendentemente dal trattamento contabile purché utilizzati per gli scopi del consorzio”

Vedi riflessi negativi ai fini deducibilità IRAP costo lavoro (art. 11 Dlgs 446/97)

2. Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati

2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati



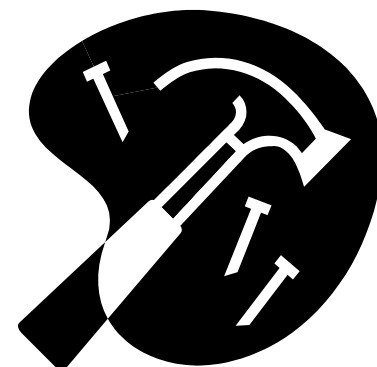
D.L. 153/2015 conv. Legge 20 novembre 2015 n. 187 (G.U. del 27/11/2015):

- la richiesta di accesso alla collaborazione è **irrevocabile** e **non può essere presentata più di una volta** anche indirettamente o per interposta persona.
- la procedura può essere attivata fino al **30 novembre 2015**.
- la competenza alla gestione delle istanze presentate **per la prima volta** a decorrere dal **10 novembre 2015** è **attribuita** (vedi Provvedimento).
- Assicurare trattazione unitaria e data certa per la conclusione dell'intero procedimento i **termini di decadenza** ... imponibili, imposte, ritenute relativi alla procedura e per **tutte le annualità** e le violazioni sono fissati anche in deroga a quelli ordinari al **31 dicembre 2016**.
- alla collaborazione volontaria si applicano le **procedure antiriciclaggio** ad **eccezione** violazioni per utilizzo di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (vedi da ultimo depenalizzazione).

(segue)

2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati

- collaborazione volontaria sino alla data del **30 novembre 2015** sino alla data del **30 dicembre 2015** per integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti/informazioni.
- prestazioni previdenza professionale per vecchiaia e superstiti e invalidità **svizzera** LPP – vedi anche AVS – sono soggette ad **aliquota IRPEF 5%** su apposite istanze.
- **esonero RW** con riferimento al C/C costituito all'estero per accredito stipendi di residenti che prestano in via continuativa attività lavorativa all'estero in zone di frontiera **per coniugi e familiari di primo grado** cointestatari o beneficiari procure/deleghe.
- **Aggiornamento road map accordi Italia/Svizzera (23 febbraio 2015)**
frontaliero: soggetto residente in comuni territorialmente collocati in una fascia di **20 Km** dal confine.



(segue)

2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati

Provvedimento Direttore AdE n. 153427/2015 del 27 novembre 2015

- Articolazione Agenzia istanze presentate a decorrere dal 10 novembre 2015
 - ✓ Centro operativo **Pescara**: gestione istanze, atti di accertamento e di contestazione violazioni;
 - ✓ apposita richiesta (anche unitamente alla relazione di accompagnamento) di istruttoria e/o contraddittorio **presso direzione regionale** Agenzia o Direzione provinciale Trento (deroga Bolzano).

- Prestazioni previdenza Svizzera (LPP)
 - ✓ in qualunque forma erogate;
 - ✓ opzione per assoggettamento ed aliquota unica 5% inviata mediante **posta elettronica certificata** unitamente ad allegati.



(segue)

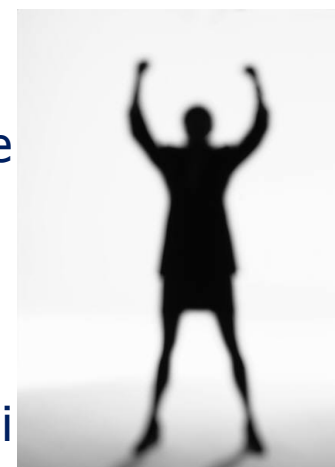
2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati

Comunicato Stampa del 22 dicembre 2015

- invii entro il 30 dicembre 2015 **scartati**: proroga ai cinque giorni lavorativi successivi.

Accertamenti/contraddittorio collaborazione volontaria

- nel **2016** le Entrate devono effettuare i conteggi e notificare atti – vedi determinazione sanzioni;
- Il contribuente:
 - ✓ **concorda** con l'importo: pagamento unico o in 3 rate;
 - ✓ **non concorda**: accertamento con adesione con sanzioni maggiori;
 - ✓ **non concorda**: ricorso commissione tributaria c/o ufficio "ordinario" del contribuente.
- Comunicazione Procura della Repubblica competente – vedi residenza contribuente.



(segue)

2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati

Modalità applicative collaborazione volontaria

Dichiarazioni post 2013 in funzione comportamento

- a) Rimpatrio fisico: vedi obblighi antiriciclaggio
vedi tassazione a cura intermediario (redditi capitale
redditi diversi- regime dichiarato/amministrato e gestito)
- b) Rimpatrio giuridico: vedi obblighi antiriciclaggio
vedi intestazione fiduciaria delle attività detenute
all'estero (= mandato fiduciario)
vedi adempimenti tributari attraverso intermediario
residente intestatario (=fiduciaria)
- c) Regolarizzazione: vedi obblighi RW
vedi adempimenti tributari in proprio
vedi IVIE + IVAFE
vedi waiver per detenzione in paesi non collaborativi

Vedi allegato n. 2

(segue)



2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati

Quadro RW anno 2014

- ✓ scadenza 30 settembre 2015
- ✓ presentazione entro 29 dicembre 2015 **sanzione fissa 258 euro** (art. 5 c.2 D.L. 167/90) riduzione a 1/9 = 28 euro (art. 13 c.1 lett. a bis D.Lgs 472/97).
- ✓ presentazione oltre 29 dicembre 2015 **sanzione proporzionale 6%** Paesi già Black list – **3%** altri territori sugli "importi non dichiarati": problematiche individuazione importi col. 7/8/9 Mod. RW. - vedi **Telefisco** sanzione conteggiata su colonna 8



Quadro RW anno 2014 istruzioni (stralcio)

- Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, **in ogni caso**, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFAE)

(segue)

2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati



Quadro RW anno 2014 istruzioni (stralcio) - segue

- Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta (N.B. per depositi e c/c valore massimo superiore a 15mila euro); questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.

- **Il quadro RW anno 2014 non va compilato** per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i frontalieri (*vedi modifiche sopra*).

- Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio, è **in ogni caso tenuto** alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell'IVIE e dell'IVAFE. Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in **comunione o cointestate**, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento **all'intero valore** delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.

(segue)

2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati



Quadro RW anno 2014 istruzioni (stralcio) - segue

• Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

• L'obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio riguarda anche il caso in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a società o ad entità giuridiche diverse dalla società siano riconducibili a persone fisiche in qualità di titolari effettivi delle attività secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lettera u), del DLgs n. 231/2007 e art. 2 dell'allegato tecnico).

• L'obbligo dichiarativo in capo al **"titolare effettivo"** sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero.

• In caso di **partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi**, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione diretta, il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società.

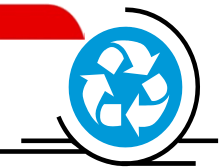
Cfr. AdE n.38/E/2013 – **Problematica detenzione immobili (IVIE o IVAFE?)**

(segue)

2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati

- **Riapertura** voluntary disclosure? Alternativa ravvedimento operoso **senza** copertura penale
- Voluntary domestica: **cassette di sicurezza?**
- **gestione conti** da rimpatrio fisico c/o intermediari residenti?
- adempimenti/obblighi **antiriciclaggio**
- adempimenti **sostituti d'imposta** 2014-2015-2016?
- Trasmissione documenti Autorità Giudiziaria (art. 5 quater c. 3 DL 167/90)





2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati

Direttiva 2014/107/UE



modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai conti finanziari

- ✓ elaborazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) da utilizzare per accordi bilaterali con governo USA – vedi Foreign Account Tax Compliance ACT (FATCA) - . Accordo definitivo del 18 febbraio 2016 (vedi Sole 24 Ore del 19 febbraio 2016) – IGA del 10 gennaio 2014
- ✓ Standard comune per lo scambio automatico di informazioni (OCSE)
- ✓ Regole comuni che disciplinano le procedure per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione (Common Reporting Standard – CRS).
- ✓ Previsione di un modello di accordo bilaterale e multilaterale (Multilateral Competent Authority Agreement – MCAA) – OCSE luglio 2014

(segue)

2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati

FATCA:

- On boarding - rapporti "nuovi" quelli aperti da 01/07/2014
- Due diligence conti high value – entro 30/06/2015
- Due diligence conti low value – entro 30/06/2016
- 31/12/2015 e 31/12 anni successivi – verifica se conto preesistente low value diventa high value (due diligence conti high value)
- 31/12/2016 e anni successivi: richiesta al responsabile del rapporto per conti high value
- Primo reporting ad AdE – entro 30/08/2015 per 2014
- Reporting successivo – entro 30/04/2016 per 2015
- A regime – reporting entro 30/04/20XX+1 per 20XX
- Trasmissione da AdE ad IRS – entro 30/09/20XX+1

CRS / DAC 2:

- On boarding -rapporti "nuovi" quelli aperti da 01/01/2016
- Due diligence conti high value – entro 31/12/2016
- Due diligence conti low value – entro 31/12/2017
- 31/12/2016 e 31/12 anni successivi – verifica se conto preesistente low value diventa high value
- 31/12/2017 e anni successivi: richiesta al responsabile del rapporto per conti high value (due diligence conti high value)
- Primo reporting ad AdE – entro 30/04/2017 per 2016
- A regime – reporting entro 30/04/20XX+1 per 20XX
- Trasmissione da AdE ad AF Stato estero – entro 30/09/20XX+1



(segue)

2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati

Decreto 28 dicembre 2015

a) **Art. 1 Definizioni**

- Soggetti interessati allo scambio di informazioni
 - ✓ **istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione:** banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, Poste Italiane SpA, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, società fiduciarie, società veicolo di cartolarizzazione, trust, emittenti di carte di credito, stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere.
 - ✓ **Entità:** una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
 - ✓ **Entità collegata di un'altra entità:** in un gruppo formato da almeno due entità, se una delle due entità controlla l'altra entità o se le due entità sono soggette a controllo comune il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore di un'entità.
- Profilo oggettivo (art. 1 c.2)
 - ✓ **conto finanziario** (conto corrente, libretti risparmio, certificati etc.), conto di deposito, conto di custodia, quota del capitale di rischio, contratto di assicurazione, contratto di rendita, contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato.



(segue)

2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati



a) Art. 1 Definizioni

- **Conti oggetto di comunicazione:** un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione da una o più persone oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva;
- **Persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione:** una persona fisica o un'entità che è residente in qualsiasi giurisdizione oggetto di comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione;
- **Persone che esercitano il controllo:** le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust tale espressione designa il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust.
- **Titolare del conto:** la persona elencata o identificata quale titolare del conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui e' intrattenuto il conto.
- **Conto preesistente:** un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione alla data del 31 dicembre 2015.
- **Nuovo conto:** un conto finanziario detenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente.
- **Conto di importo non rilevante:** un conto preesistente di persona fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non superi un importo in euro corrispondente a **1.000.000 USD**;
- **Conto di importo rilevante:** un conto preesistente di persona fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD.

(segue)

2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati



a) Art. 1 Definizioni

- Procedure di rilevazione
 - ✓ **Procedure AML/KYC:** le procedure di adeguata verifica della clientela previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché dai provvedimenti della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - ✓ **Prove documentali:** uno dei documenti seguenti: un certificato di residenza, un documento d'identità valido, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico con riferimento ad un'entità, i bilanci sottoposti a revisione. Per quanto riguarda i conti preesistenti qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il titolare del conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'istituzione finanziaria italiana.
 - ✓ **Responsabile del rapporto:** un funzionario o altro dipendente della istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione a cui detta istituzione ha assegnato su base continuativa la responsabilità di seguire uno o più titolari di conti con saldo o valore che superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD.

b) Art. 2 Adeguata verifica in materia fiscale

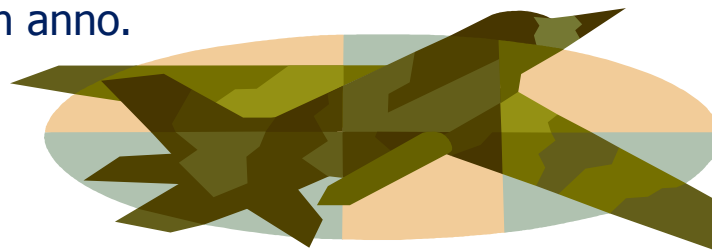
- Obblighi istituzioni finanziarie italiane.

(segue)

2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati

c) Art. 3 Obblighi di comunicazione

- ✓ a decorrere dal 1° gennaio 2016 secondo la tempistica riportata nell'allegato 3
- in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione: il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF, nel caso di persona fisica, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona, il numero di conto, la denominazione dell'istituzione finanziaria, il saldo o il valore del conto.
- nel caso di un conto di custodia: l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati, gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare.
- Termine trasmissione 30 aprile di ciascun anno.



d) Art. 4 Norme di esecuzione

(segue)

2) Adempimenti post voluntary disclosure e scambio di informazioni fiscali tra gli Stati

96 Giurisdizioni	56	Scambio dal 2017 con riferimento a dati dall'esercizio 2016
	40	Scambio dal 2018 con riferimento a dati dell'esercizio 2017
Anno 2016		Conti preesistenti solo se superiori alla soglia 1 milioni di \$
Anno 2017		Tutti i conti

**Istituzione
finanziarie
anno X**


**30 aprile
anno X + 1**

**Agenzia
delle
Entrate**


**30 settembre
anno X + 1**

**Autorità
competente
estera**

Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo: l'accordo tra due Stati che impone agli istituti bancari la trasmissione dei dati dei correntisti è in linea con la Convenzione dei diritti dell'uomo – fonte Sole 24 Ore 24/12/2015 -

3. Considerazioni in merito agli aspetti fiscali derivanti dal D.Lgs. n. 139/2015 (bilanci imprese)

3) Considerazioni in merito agli aspetti fiscali derivanti dal DLgs. 139/2015 (bilanci imprese)

- Il Dlgs 139/2015 **non contiene** disposizioni di carattere fiscale – vedi al contrario Dlgs 38/2015 di recepimento principi IAS/IFRS
- Art. 11 Dlgs 139/2015 “dall’attuazione del presente decreto **non devono derivare** maggiori oneri a carico della finanza pubblica”
- Ai fini **IRES** centralità dell’ **art. 83 TUIR** “ Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal Conto Economico...” – **deroga** per i soggetti IAS adopter Legge 244/2007 (derivazione rafforzata)
- Ai fini **IRAP**:
 - Vedi schemi di bilancio (art.5 e 5 bis Dlgs 446/97)
 - principi di correlazione (periodi di imposta precedenti art. 5 c. 4)
 - criteri qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati (art. 5 c. 5)

(segue)

3) Considerazioni in merito agli aspetti fiscali derivanti dal DLgs. 139/2015 (bilanci imprese)

- L. MIELE Sole 24 ore, 09/02/2016: “In assenza di un intervento del legislatore le modifiche adottate in materia di bilancio dal Dlgs 139/2015 **rischiano di determinare significativi riflessi fiscali indesiderati**”
- Principio della **prevalenza della sostanza** sulla forma (art. 2423 bis c.c.) – soggetti IAS adopter vedi Decreto 1 aprile 2009 n. 48
- **Azioni Proprie** (art. 2357 ter c.c., art. 2424 bis c.c.):
 - vedi risoluzioni 26/E/2011 e 12/E/2012 in caso di successiva distribuzione ai soci
 - Istituti parabilancistici (es. emissione obbligazioni, ACE, ecc.)
- **Costi di pubblicità** (art. 2426 c.c.): art. 108 c. 2 TUIR deducibilità su uno o più esercizi a prescindere dalla contabilizzazione
- **Derivati** (art. 2426 c.c.): insufficienza art 112 TUIR vigente dal momento che distingue tra soggetti IAS adopter e altre imprese sulla base del previgente testo codice civile
- **Riserve di copertura** (art. 2426): vedi art. 112 TUIR punto precedente
- **Oneri/Proventi da strumenti derivati**: vedi art. 112 TUIR punto precedente

(segue)

3) Considerazioni in merito agli aspetti fiscali derivanti dal DLgs. 139/2015 (bilanci imprese)

- **Passività al fair value:** applicazione art. 110 c . 1 ter?
- **Abolizione oneri/proventi straordinari** (art. 2425 c.c.): vedi rilevanza quantitativa rispetto ad esercizio di riferimento (= rifacimento bilancio).
 - Effetti su determinazione interessi passivi art. 96 TUIR
 - IRAP: principio di correlazione
- **Operazioni di copertura** (art. 2426 c.c.): documentazione?
- **Costo ammortizzato** (art. 2426 c.c.): vedi effetto su artt. 83,96 e 106 TUIR
- **Operazioni straordinarie:** rilevanza fiscale fair value su riallineamenti
- **Riserve/valutazioni/svalutazioni al 1 gennaio 2016:** fiscalità? Vedi a contrario con introduzione Principi IAS: DM 48/2009, Decreto 8 giugno 2011, DL 185/2008 art. 15 – commi da 1 a 12 bis.
- **Fiscalità differita?** (art. 2424 c.c.): in funzione dell'entità di differenze temporanee

FINE DELLA PRESENTAZIONE



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!